

Linee guida per il rimborso spese
ai componenti degli organi camerali e delle aziende speciali

Art. 1 Oggetto delle Linee Guida

Le presenti Linee Guida disciplinano le modalità di attribuzione dei rimborsi spese ai componenti degli organi della Camera di Commercio di Varese e della sua Azienda speciale Promovarese e più esattamente:

- Presidente
- Presidente Azienda speciale
- componenti del Consiglio Camera e Azienda
- componenti della Giunta
- Presidente e componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Camera di Commercio e Azienda speciale
- componenti dell'Organo di Valutazione della Performance

Art. 2 Svolgimento delle funzioni presso le sedi camerali

Ai componenti degli organi come individuati all'art. 1 che risiedono in città diverse dalle sedi camerali (Varese - Piazza Monte Grappa, Varese - Ville Ponti, Busto Arsizio – Malpensafiere) spetta il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute per il raggiungimento delle suddette sedi in occasione delle sedute di Consiglio, di Giunta, dell'Organo di Valutazione della Performance nonché per ogni altra attività svolta nell'interesse dell'Ente. Analogo rimborso a piè di lista sarà riconosciuto per le riunioni di Consiglio /Giunta che si svolgano in località diversa dalle sedi camerali.

Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio e di Promovarese che risiedono in città diverse dalle sedi camerali spetta il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni del collegio, ad attività di controllo o alle riunioni di altri organi in cui la loro partecipazione sia dovuta o necessaria.¹ Il rimborso è riconosciuto per le spese sostenute per raggiungere la sede e trattenersi per il tempo necessario, nel rispetto delle esigenze di contenimento della spesa.

Per la partecipazione alle riunioni degli organi che si tengano eccezionalmente al di fuori delle sedi camerali, la Camera di Commercio può mettere a disposizione mezzi di trasporto cumulativi.

Art. 3 Svolgimento delle funzioni presso altra sede

I componenti degli organi di cui all'art. 1 che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dall'ambito territoriale di competenza della Camera di Commercio di Varese sono considerati in missione e hanno diritto ai rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità indicate nei seguenti articoli. A tal fine è necessario il visto preventivo di autorizzazione da parte del Segretario Generale o da parte del Direttore dell'Azienda Speciale.

Costituisce missione qualunque attività svolta dai componenti di cui all'articolo 1 che risulti direttamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a riunioni o incontri formalmente convocati, che si svolga fuori dall'ambito territoriale di competenza della Camera di Commercio di Varese.

Art. 4 Spese di trasporto

¹ Legge 18 dicembre 1973, n. 836, articolo 26

Ai componenti degli organi di cui all'articolo 1 in missione o per il raggiungimento delle sedi i in occasione di riunioni organizzate dalla Camera di Commercio spetta il rimborso a piè di lista delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità specificate nei successivi articoli.

Art. 5 Utilizzo del mezzo proprio

I componenti degli organi di cui all'articolo 1 in missione o per il raggiungimento delle sedi per riunioni organizzate dalla Camera di Commercio, possono essere preventivamente autorizzati ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto nel caso in cui l'uso di tale mezzo risulti più conveniente o funzionale rispetto ai servizi di linea o che gli orari degli stessi siano inconciliabili con le esigenze di servizio. La Camera di Commercio provvede alla stipula di una apposita polizza assicurativa.

In caso di utilizzo del mezzo proprio è corrisposto il rimborso delle spese per pedaggi autostradali, parcheggi ed eventuale custodia del mezzo, oltre ad una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km percorso, conteggiato dalla distanza minore tra il domicilio e la località di missione o di svolgimento della riunione di Consiglio e Giunta camerale, o di qualunque altra attività svolta nell'interesse dell'Ente.

Nel caso in cui manchino i mezzi di trasporto pubblici e non sia possibile l'utilizzo del mezzo proprio la Camera di Commercio, nel solo caso di funzioni da svolgersi al di fuori dell'ambito territoriale di competenza dell'ente, provvede con il ricorso al servizio di autonoleggio con conducente o con veicolo messo a disposizione dalla Camera di Commercio.

Art. 6 Utilizzo dei mezzi pubblici

Ai componenti degli organi di cui all'articolo 1 per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 2) e 3) sono rimborsate le spese sostenute per l'utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

- mezzi di trasporto urbani (metropolitana, autobus ecc.);
- treno, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate;
- spese per i taxi il cui uso è consentito solo nella località di missione e solo nei casi di comprovata necessità, ove non sia possibile per esigenze di rapidità utilizzare i mezzi di trasporto pubblico.

Art. 7 Spese di pernottamento e pasti

Per le missioni di durata superiore a 12 ore ai componenti degli organi di cui all'articolo 1 spetta il rimborso della spesa sostenuta in albergo di categoria quattro stelle e della spesa di due pasti giornalieri nel limite di euro 30,55 per il primo pasto e di complessivi euro 61,60 per i due pasti. Per le missioni di durata superiore alle 4 ore l'interessato ha diritto al rimborso di un pasto nel limite di euro 30,55.

Art. 8 Documentazione giustificativa della spesa e modalità di liquidazione

La documentazione delle spese sostenute deve essere presentata dagli interessati in originale entro 30 gg. dall'effettuazione della stessa corredata da una dichiarazione su durata e finalità della stessa.

Il rimborso è effettuato, di norma, entro il mese successivo a quello di presentazione della documentazione da parte dell'interessato.

Art. 9 Trasferte all'estero

Agli amministratori camerale preventivamente autorizzati a recarsi in missioni istituzionali all'estero sono riconosciuti i rimborsi secondo le disposizioni previste dal Decreto ministeriale 23 marzo 2011.

Art. 10 Spese di missione

Al fine di razionalizzare e rendere più economica l'attività amministrativa relativamente alle missioni degli amministratori, la Camera di Commercio e l'Azienda Speciale Promovarese possono provvedere direttamente alla spesa avvalendosi dei propri uffici. Il Presidente e il Segretario Generale della Camera di Commercio possono utilizzare la carta di credito messa a loro disposizione dall'Ente per pagare le spese di missione proprie o di altri amministratori.

Art. 11 Missioni svolta negli interessi di altri enti

Le spese di missione relative alla partecipazione degli amministratori agli organi del sistema camerale, regionale o nazionale sono sostenute direttamente dalla Camera di Commercio o rimborsate agli amministratori nel rispetto delle presenti linee guida. I relativi oneri sono imputati ai pertinenti conti di bilancio, senza incidenza sui costi dell'Ente, e successivamente rimborsati dall'ente organizzatore.

Art. 12 Deroghe

Il Segretario generale valuta e decide in merito ai casi non contemplati o che presentino carattere particolare, eccezionale o speciale, anche in deroga alle regole delle presenti linee guida, secondo criteri di ragionevolezza ed in funzione del miglior esito della missione.

Il Segretario generale provvede alla valutazione e decisione con poteri derogatori alla presente disciplina dei casi non contemplati dalle presenti linee guida o che presentino comunque carattere particolare, eccezionale o speciale secondo criteri di ragionevolezza ed in funzione del miglior esito della missione.

Art. 13 Decorrenza e applicabilità

Le presenti linee guida sono applicabili dalla data della loro adozione da parte della Giunta camerale.